



Provincia di Siena

## PROTOCOLLO D' INTESA

**PER L' ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI CASSA  
INTEGRAZIONE STRAORDINARIA O IN DEROGA  
AI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI SIENA**



**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER L'ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA O IN DEROGA**  
**AI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI SIENA**

**Premesso che:**

- a causa della situazione economica particolarmente difficile che sta interessando anche la nostra Provincia, cresce il numero delle imprese interessate da interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS (anche in deroga);
- emerge ormai con molta frequenza, dagli accordi tra le imprese e le rappresentanze dei lavoratori previsti nei procedimenti di CIGS (anche in deroga) dalla vigente normativa, l'impossibilità di anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte del datore di lavoro in difficoltà finanziarie con il conseguente ricorso al pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS;
- nelle more di tale pagamento diretto da parte dell'INPS, l'interruzione di un sostegno economico a favore dei lavoratori interessati dalle sospensioni dal lavoro, genera forti difficoltà di carattere finanziario per i lavoratori stessi e per le loro famiglie, con le conseguenti ricadute di carattere sociale e collettivo;
- le parti hanno, pertanto, ritenuto opportuno studiare la possibilità di intervenire verso tali lavoratori con forme di sostegno finanziario da parte degli Istituti di Credito locali a titolo di anticipazione del trattamento economico in attesa di erogazione da parte dell'INPS;
- a tale riguardo, è stata riscontrata la disponibilità delle banche ad anticipare ai lavoratori la somma che gli stessi riceveranno dall'INPS come trattamento di CIGS, anche in deroga;
- tale intervento ha anche la finalità del rilancio dei consumi interni, in maniera da consentire altresì che anche reti commerciali locali, ugualmente toccate dalle difficoltà congiunturali, possono essere inserite in un percorso di ripresa;
- a tal fine, per il sostegno ai lavoratori della provincia di Siena aventi diritto alla corresponsione da parte dell'INPS del trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) anche in deroga, la Provincia di Siena e la Camera di Commercio di Siena hanno istituito un apposito fondo presso la Provincia di Siena (inizialmente di euro 40.000) finalizzato alla copertura dei costi a carico dei lavoratori derivanti dai rapporti da intrattenere con gli Istituti di Credito in attuazione del presente protocollo;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti firmatarie convengono quanto segue:

**1. Soggetti aventi diritto alle agevolazioni**

Hanno diritto alle agevolazioni i lavoratori sospesi, a decorrere dal 1° Gennaio 2009, da aziende ubicate nel territorio provinciale che:



- abbiano espletato le procedure di consultazione previste dall'Art.2 del D.P.R. 10/06/2000, n.218 e richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS, con pagamento diretto da parte dell'INPS ;
- abbiano espletato le procedure di consultazione previste dall'Art.5 della Legge 20 Maggio 1975, n.164 ( in attuazione dell'Accordo tra la Regione Toscana e le Parti Sociali sottoscritto il 30/04/2009) e richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS in deroga, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Hanno altresì diritto alle agevolazioni i lavoratori residenti in provincia di Siena sospesi, a decorrere dal 1° gennaio 2009, da aziende ubicate nel territorio regionale che:

- abbiano espletato le procedure di consultazione previste dall'Art.2 del D.P.R. 10/06/2000, n.218 e richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS, con pagamento diretto da parte dell'INPS ;
- abbiano espletato le procedure di consultazione previste dall'Art.5 della Legge 20 Maggio 1975, n.164 ( in attuazione dell'Accordo tra la Regione Toscana e le Parti Sociali sottoscritto il 30/04/2009) e richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria CIGS in deroga, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

## 2. Procedure

- a.) Il lavoratore sospeso per il quale il datore di lavoro ha richiesto il pagamento diretto all'INPS della CIGS o della CIGS in deroga riceverà dal legale rappresentante della propria impresa apposita dichiarazione (Mod.Dich.Impr.) attestante la ricorrenza delle condizioni di cui al precedente punto 1 e contenente l'impegno del legale rappresentante dell'impresa medesima a comunicare mensilmente (entro il termine nel quale è solitamente corrisposta la retribuzione), all'Istituto Bancario Indicato dal lavoratore e per il tramite di quest'ultimo, l'importo dell'integrazione salariale spettante nel mese immediatamente precedente (per tale ultimo fine il datore di lavoro potrà avvalersi della modulistica predisposta dall'INPS per il calcolo degli importi delle integrazioni salariali straordinarie ai fini del pagamento diretto) Con tale documentazione il lavoratore si presenterà ad una delle banche firmatarie del presente Protocollo per la concessione del finanziamento di cui ai punti successivi, possibilmente regolato sul conto corrente già in essere con quella Banca. Qualora il lavoratore non intrattenga rapporti con una delle banche parti del presente accordo, si recherà presso una di tali Banche per l'apertura, nel rispetto delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, senza costi bancari a carico del richiedente, su cui regolare il finanziamento sotto indicato.
- b.) le Banche, a richiesta dei lavoratori di cui al punto a), concederanno finanziamenti individuali, alle condizioni delle normative vigenti, regolati sul conto corrente di cui al punto precedente, per i mesi di durata della CIGS o CIGS in deroga, per frazioni mensili pari all'importo dell'integrazione salariale comunicata alla banca dall'azienda. Gli importi individuali concessi saranno soggetti a tasso non superiore al tasso Euribor a 3 mesi e non saranno gravati da spese di gestione del conto, eccezion fatta per i bolli di legge;
- c.) le Banche si impegnano ad accreditare sul conto corrente le cifre pattuite in tempi il più possibile ravvicinati - e, comunque, in un massimo di 3 giorni lavorativi - rispetto al ricevimento della comunicazione dell'impresa, di cui al precedente punto a), circa l'importo dell'integrazione salariale spettante nel periodo di riferimento;



Provincia di Siena

- f.) Il presente Protocollo di intesa avrà validità per dodici mesi dalla data di sottoscrizione;
- g.) le parti concordano altresì di procedere a verifiche trimestrali dell'andamento di quanto previsto dal presente Protocollo, ovvero con verifica anticipata rispetto ai termini previsti; qualora venga richiesto da uno dei soggetti firmatari del presente Protocollo;
- h.) le parti concordano che il presente Protocollo possa essere esteso anche ad altre Banche, previa sottoscrizione del presente accordo, al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori interessati da situazioni di crisi e ad estendere in questo modo la rete degli sportelli erogatori delle relative prestazioni.

Letto, e sottoscritto

Siena li, 4 Settembre 2009

Provincia di Siena

C.C.I.A.A. - Siena

Confcooperative - Siena

Confesercenti - Siena

Confartigianato Imprese - Siena

Unega Coop Toscana - Siena

Associazione Piccola Industria - Siena

CNA - Siena

Associazione Industriali - Siena

Confcommercio - Siena

Confagricoltura - Siena

GIA - Siena

CGIL - Siena

CISL - Siena

UIL - Siena

INPS - Siena

*[Handwritten signatures of various representatives on a series of horizontal lines]*



Provincia di Siena

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca di Credito Cooperativo di Monteriggioni

Banca di Credito Cooperativo Sovicille e Chianciano Terme

Bancasciano Credito Cooperativo

Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco - Umbro di Chiusi

Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano

*C. H.*

*[Signature]*

*Piero D'Amico*

*De Amico (Mileti)*

*[Signature]*

